



Comune di Omignano

Provincia di Salerno

Prot. n.975 del 08/03/2020

Ordinanza n° 8 del 08 marzo 2020

Oggetto: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DEL VIRUS COVI-19

IL SINDACO

Visto il DPCM del 04/03/2020

Visto il DPCM del 08/03/2020

Vista l'ordinanza n.8 del 08/03/2020 del Presidente della Giunta Regionale della Regione Campania

Visto l'art.50 del TUEL

ORDINA

A tutta la popolazione, al fine di prevenire il contagio sul territorio comunale di:

- 1. Di adottare tutte le misure prescritte nell'allegato 1 del DPCM del 08/03/2020- che si allega;**
- 2. Di evitare luoghi affollati e di ridurre al minimo gli spostamenti;**
- 3. A tutti i cittadini che provengono con decorrenza dal giorno 07/03/2020 e fino al 03/04/2020 dalla cosiddetta "area rossa" – ai sensi dell'art.1 del DPCM del 08/03/2020- Regione Lombardia, Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia – di restare in quarantena nel luogo di arrivo presso il territorio di Omignano e di isolarsi senza avere contatti sociali e con i familiari – isolamento domiciliare – ai sensi del comma 4 , art.2 del DPCM del 04/03/2020, e di in caso di sintomi da COVID-19 attenersi a quanto stabilito al comma 5, art. 2 del DPCM del 04/03/2020;**
- 4. A tutti i titolari e/o responsabili dell'attività degli esercizi commerciali e luoghi aperti al pubblico, - bar, circoli, ristoranti ,Sali e tabacchi, uffici postali, farmacie, negozi e botteghe di ogni genere, saloni di bellezza e parrucchiere, studi medici, uffici comunali, istituto bancario, parrocchia durante il periodo di efficacia del DPCM del 04/03/2020 e del DPCM dl 08/03/2020 hanno l'obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lett. d) del DPCM del 08/03/2020 e tutti gli ambienti devono essere muniti di strumenti**

di prima sanificazione delle mani;

in caso di violazione del punto 4 , saranno sanzionati con la sospensione dell'attività.

Per tutto quanto non descritto ed esplicitato nella presente ordinanza valgono le regole e prescrizioni del DPCM del 04/03/2020 , del DPCM del 08/03/2020 con tutti i loro allegati e le ordinanze n. 6, 7 e 8 del Presidente della Giunta Regionale Campania.

I numeri per eventuali informazioni sono:

Sindaco: 3351279687

Polizia municipale : 3342471937 – 3334082577

La trasmissione della presente ordinanza al Sig. Prefetto, ai Carabinieri della Stazione di Castelnuovo Vallo Scalo e Sessa Cilento, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Omignano e sito Web

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania entro 60 gg dalla data odierna.

È fatto Obbligo a chi spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza

**IL SINDACO**
Dott. Raffaele MONDELLI